



---

Livello I – Regolamentazione generale

---

# **Policy in materia di rispetto delle misure restrittive internazionali, dell'Unione Europea e nazionali**

---




**Codice identificativo:** DDI\_137\_E1\_05112024  
**Unità emittente:** Servizio Antiriciclaggio di Gruppo  
**Approvato da:** Consiglio di amministrazione  
**Edizione:** E1  
**Data:** 05/11/2024  
**Regime di circolazione:** PUBBLICO

---

## Versioni del documento

	Versione	Descrizione
11/2024	E1	Prima edizione

## Approvazione del documento

<b>Predisposto da:</b>	<b>Servizio Antiriciclaggio di Gruppo</b>		25/09/2024	
		[Costantino Tornadù]	<b>Data</b>	
<b>Sottoposto preventivamente:</b>	<b>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo</b>		25/09/2024	
		[Pierluigi Molla]	<b>Data</b>	
<b>Validato da:</b>	<b>Consigliere delegato</b>		18/10/2024	
		[Mario Alberto Pedranzi]	<b>Data</b>	
<b>Approvato da:</b>	<b>Consiglio di amministrazione</b>		05/11/2024	
		[Delibera di approvazione]	<b>Data</b>	

**INDICE**

<b>1. DEFINIZIONI, FINALITA' E DESTINATARI.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Definizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Introduzione .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3. Finalità.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4. Responsabilità ed entrata in vigore .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5. Destinatari.....</b>	<b>11</b>
<b>2. CONTESTO NORMATIVO.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Ambito delle misure restrittive .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Contesto normativo di riferimento in materia di applicazione delle sanzioni internazionali ONU e UE .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Stati Uniti d'America: sanzioni primarie e secondarie .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4. Leggi statunitensi in materia di controllo delle esportazioni .....</b>	<b>15</b>
<b>2.5. Misure restrittive SECO e UK .....</b>	<b>18</b>
<b>3. RUOLI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI, DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1. Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS).....</b>	<b>18</b>
<b>3.2. Organo con funzione di gestione (OFG).....</b>	<b>19</b>
<b>3.3. Organo con funzioni di controllo (OFC) .....</b>	<b>20</b>
<b>3.4. Servizio Revisione interna .....</b>	<b>20</b>
<b>3.5. Servizio Antiriciclaggio di Gruppo.....</b>	<b>20</b>
<b>3.6. Servizio Controllo rischi .....</b>	<b>21</b>
<b>3.7. Servizio Internazionale .....</b>	<b>21</b>
<b>4. PRESIDI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE.....</b>	<b>22</b>
<b>4.1. Linee generali .....</b>	<b>22</b>

4.2.	<i>Controlli sui nominativi</i>	24
4.3.	<i>Controlli sui Paesi</i>	25
4.4.	<i>Controlli sulle transazioni</i>	25
5.	<b>ESPOSIZIONE AI RISCHI DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE</b>	26
5.1.	<i>Valutazione dei fattori di rischio di violazione di misure restrittive</i>	26
5.2.	<i>Valutazione dell'efficacia dei processi e delle procedure</i>	28
5.3.	<i>Formazione del Personale</i>	28
5.4.	<i>Sanzioni</i>	29
6.	<b>AUTOVALUTAZIONE SULL'ESPOSIZIONE ALLE MISURE RESTRITTIVE - RISK ASSESSMENT S/E (SANZIONI/EMBARGHI)</b>	31
6.1.	<i>Identificazione del rischio inerente S/E</i>	32
6.2.	<i>Analisi delle vulnerabilità</i>	33
6.3.	<i>Determinazione del rischio residuo S/E</i>	33
6.4.	<i>Azioni di rimedio</i>	33
6.5.	<i>Sintesi processo di risk assessment S/E</i>	33
7.	<b>FLUSSI INFORMATIVI</b>	35

## 1. DEFINIZIONI, FINALITA' E DESTINATARI

### 1.1. Definizioni

- “*AML*”: acronimo, comunemente utilizzato a livello internazionale, di Anti Money Laundering, ovvero antiriciclaggio.
- “*Autorità di vigilanza di settore*”: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità nazionali preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari e l'European Banking Authority.
- “*Autorità nazionali competenti per l'attuazione delle misure restrittive dell'UE*”: le Autorità incluse dalla Commissione europea nell'elenco delle autorità nazionali competenti per l'attuazione della normativa UE in materia di misure restrittive.
- “*Congelamento di fondi*”: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
- “*Congelamento di risorse economiche*”: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.
- “*Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili*”: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti.
- “*Conti di passaggio*”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.
- “*Controlli di linea*”: controlli effettuati dalle strutture operative (a es.: controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, o eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.
- “*CTF*”: acronimo, comunemente utilizzato a livello internazionale, di Counter Terrorism Financing, ovvero prevenzione del finanziamento del terrorismo; alternativamente, viene utilizzato anche l'acronimo CFT - Combating the Financing of Terrorism.
- “*Direttiva antiriciclaggio*”: la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, come

modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018; la Direttiva (UE) 2015/849 è abrogata dalla Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (VI Direttiva antiriciclaggio); la VI Direttiva AML è entrata in vigore il 9 luglio 2024 e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative e regolamentari per conformarsi alla stessa entro il 10 luglio 2027.

- *“Embargo”*: provvedimento con cui uno stato o un gruppo di stati vieta l'esportazione di armi, munizioni e di qualsiasi prodotto che possa servire alle nazioni in guerra per prolungare il conflitto, o con cui, anche fuori da eventi bellici, delibera la sospensione di forniture di determinate merci per esercitare su una nazione pressioni o ritorsioni di natura politica.
- *“Fondi”*: le attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, o da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano per conto o sotto la direzione di questi ultimi (quali i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento, i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura, i titoli negoziabili a livello pubblico e privato, gli strumenti finanziari come definiti nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività, il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci, i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie, tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni, le polizze assicurative concernenti i rami vita, ecc.).
- *“Funzioni aziendali di controllo”*: l'insieme delle funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo. Presso Banca Popolare di Sondrio tali funzioni coincidono con la funzione di Conformità, il servizio Antiriciclaggio di Gruppo, il servizio Controllo rischi, il servizio Revisione interna, Convalida e Dirigente preposto.
- *“Gruppo bancario”*: il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio ai sensi degli artt. 60 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”) e successive modificazioni e integrazioni, costituito dalla Capogruppo e dalle società controllate.
- *“Intermediari bancari e finanziari comunitari”*: i soggetti di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, della “direttiva antiriciclaggio” aventi sede in un Paese comunitario.
- *“Misure restrittive”*: si intendono le misure restrittive dell'Unione Europea sulla base dell'articolo 29 del TUE (Testo Unico Europeo) e dell'articolo 215 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e le misure restrittive nazionali adottate dagli Stati membri in conformità all'ordinamento giuridico nazionale; in questa sede, si intendono anche le misure restrittive adottate dall'ONU, dagli Stati Uniti d'America (OFAC), dalla Segreteria di Stato dell'Economia elvetica (SECO) e dal Regno Unito (UK).
- *“Misure restrittive settoriali”*: misure restrittive limitate a determinate categorie

merceologiche, ovvero misure economiche e finanziarie nei confronti di persone ed entità designate individualmente (es. restrizioni all'importazione/esportazione di determinate merci; restrizioni sulla fornitura di alcuni servizi - come quelli bancari -), in contrapposizione alle sanzioni finanziarie mirate (congelamento di fondi e risorse economiche).

- *"OFAC": Office of Foreign Assets Control* è un'agenzia di *intelligence* e controllo finanziario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; amministra e applica sanzioni economiche e commerciali a sostegno degli obiettivi di sicurezza nazionale e di politica estera degli Stati Uniti. Sotto i poteri presidenziali di emergenza nazionale, l'OFAC svolge le sue attività nei confronti di stati stranieri, altre organizzazioni e individui, quali i gruppi terroristici, considerati una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
- *"Organi aziendali"*: il complesso degli Organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo.
- *"Organismo di vigilanza"*: l'Organismo istituito ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- *"Organo con funzione di controllo"*: l'Organo aziendale al quale viene tra l'altro attribuita la responsabilità di vigilare su completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni. Presso Banca Popolare di Sondrio l'Organo con funzione di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale.
- *"Organo con funzione di gestione"*: l'Organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Presso Banca Popolare di Sondrio tale organo è rappresentato dal Consigliere delegato.
- *"Organo con funzione di supervisione strategica"*: l'Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (a es.: mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari e/o alle operazioni strategiche della società). Presso Banca Popolare di Sondrio l'Organo di supervisione strategica è rappresentato dal Consiglio di amministrazione.
- *"Paesi comunitari"*: Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.
- *"Paesi terzi"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.
- *"Paesi terzi ad alto rischio"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio.
- *"PESC"*: la Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, istituita nel 1993 dal trattato sull'Unione europea (TUE) al fine di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale, promuovere la cooperazione internazionale e sviluppare e consolidare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
- *"Personale"*: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

- “PSP”: acronimo di *Payment Service Provider*, ovvero prestatore di servizi di pagamento.
- “*Risk Appetite Framework*” (RAF): il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
- “*Risorse economiche*”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, o da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
- “*Screening delle misure restrittive*”: processo che prevede il controllo dei nominativi dei clienti, delle transazioni e di altri dati rispetto a un elenco di persone, entità e paesi sanzionati, per garantire che non si verifichino transazioni finanziarie in violazione delle sanzioni stesse.
- “*Sistema dei controlli interni*”: l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, le seguenti finalità:
  - verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
  - contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca;
  - salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
  - efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
  - affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
  - conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.
- “*Soggetti designati*”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari, delle risoluzioni ONU, di altre normative sovranazionali o della normativa nazionale.
- “*Trasferimento di fondi*”: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento (PSP), allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un PSP, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il PSP dell'ordinante e del beneficiario coincidano. Sono trasferimenti di fondi: bonifico, addebito diretto, rimessa di denaro, trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili.
- “*Travel rule*”: misura applicata nel settore bancario e finanziario (ed estesa anche alle criptovalute), secondo la quale le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario devono essere incluse nei dati che accompagnano il trasferimento di fondi/criptovalute e devono



essere conservate da tutte le parte coinvolte nell'operazione.

- “UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia.
- “US Person”<sup>1</sup>: un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredità giacente di un *de cuius* che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.

## 1.2. Introduzione

Le sanzioni internazionali o misure restrittive sono uno strumento di natura diplomatica o economica finalizzato a determinare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto e della sicurezza internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici. Possono essere emanate da diversi paesi e/o Organismi internazionali (in particolare, ONU e Unione Europea).

Per quanto riguarda l'UE, le misure restrittive sono uno strumento utilizzato nell'ambito della sua Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC), al fine di prevenire conflitti, affrontare le crisi in corso, sostenere la pace, la democrazia e lo stato di diritto, nonché di difendere i diritti umani e il diritto internazionale.

Le sanzioni si possono configurare, in relazione alla loro pervasività, in senso lato, c.d. “**sanzioni diplomatiche**”, che comprendono provvedimenti come l'interruzione delle relazioni diplomatiche con un paese o il richiamo coordinato dei rappresentanti diplomatici dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri.

Vi sono poi le **sanzioni o misure restrittive in senso stretto**, che richiedono una base giuridica specifica all'interno dei trattati dell'Unione e che comprendono:

- embargo sulle armi;
- restrizioni all'ammissione delle persone fisiche, giuridiche, entità o organismi inseriti all'interno di elenchi (divieti di viaggio): queste persone non possono entrare nell'Unione Europea o, se cittadini europei, viaggiare al di fuori dello Stato membro di cittadinanza;
- congelamento di beni di proprietà di persone o entità inserite in un elenco: tutti i loro beni all'interno dell'Unione sono congelati e le persone ed entità all'interno della stessa non possono mettere tali fondi a disposizione dei soggetti/entità designati;
- sanzioni economiche o restrizioni riguardanti specifici settori di attività economica, tra cui

---

<sup>1</sup> Definizione di cui al Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

i divieti di importazione o esportazione di determinati beni, divieti di investimento, divieti di fornire determinati servizi, ecc.

L'operatività che coinvolga paesi, soggetti, entità o settori merceologici colpiti da misure restrittive espone la banca a rischi di natura operativa, legale e reputazionale, nonché di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

### **1.3. Finalità**

Il presente documento definisce le linee guida relative al sistema di gestione del rischio derivante da violazione di misure restrittive internazionali e nazionali, in termini di:

- principi generali del modello di gestione del rischio e orientamenti strategici;
- responsabilità e compiti degli Organi sociali e delle strutture aziendali, sia della Capogruppo e sia delle controllate;
- modalità operative per la gestione del rischio derivante da violazione delle misure restrittive.

### **1.4. Responsabilità ed entrata in vigore**

Il presente Documento è approvato dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori della banca e alle società controllate Banca della Nuova Terra Spa, Factorit Spa e Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Il Documento viene sottoposto a revisione con periodicità almeno biennale e, in ogni caso, a seguito di cambiamenti rilevanti della normativa di riferimento, degli assetti organizzativi e di governo del Gruppo bancario e dell'operatività svolta dalle singole società di appartenenza.

Ogni modificazione e/o integrazione rilevante al Documento è approvata dal Consiglio di amministrazione della banca. Qualora gli adeguamenti siano meramente ricognitivi di deliberazioni consiliari o revisioni organizzative intervenute, nonché in caso di ulteriori modificazioni di carattere puramente formale, l'approvazione è demandata al Consigliere delegato.

Ferme restando le competenze del Consiglio di amministrazione in materia di approvazione di ogni modificazione e/o integrazione rilevante al Documento, il relativo aggiornamento e la revisione periodica dello stesso sono predisposte dalla struttura antiriciclaggio della banca, sottoposte preventivamente all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e, successivamente, validate dal Consigliere delegato.

Prima dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, il Documento viene sottoposto al Comitato Controllo e rischi per le valutazioni di propria competenza.

La *policy* o le relative modifiche entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione.

### 1.5. Destinatari

Il presente documento si applica a tutto il personale della Banca Popolare di Sondrio.

Viene inoltre trasmesso, a cura del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, alle società del Gruppo bancario per la successiva approvazione, secondo un principio di proporzionalità e tenuto conto delle normative e specificità locali, da parte dei rispettivi Organi con funzione di supervisione strategica, sulla base del seguente perimetro di applicazione:

- a tutte le società italiane destinatarie della normativa in materia di misure restrittive;
- alle banche appartenenti al Gruppo bancario aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali.

Le controllate del Gruppo bancario informano la Capogruppo in merito agli esiti del processo di recepimento del presente Documento, secondo le modalità previste dal "Regolamento di Gestione della normativa aziendale" del 30 giugno 2023.

Il Documento viene inoltre reso disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori, sia della banca e sia delle società del Gruppo bancario, anche mediante pubblicazione sulle rispettive *intranet* aziendali.

Il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella presente *policy* a livello di Gruppo bancario è propedeutico a favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il rischio di violazione delle misure restrittive.

## 2. CONTESTO NORMATIVO

### 2.1. Ambito delle misure restrittive

La Banca valuta e adotta i presidi necessari per garantire la conformità alle misure restrittive adottate da:

- ONU;
- Unione Europea;
- Stati Uniti d'America (OFAC);
- Segreteria di Stato dell'Economia elvetica (SECO);
- Regno Unito (UK);
- eventuali sanzioni nazionali.

### 2.2. Contesto normativo di riferimento in materia di applicazione delle sanzioni internazionali ONU e UE

In capo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è attribuito il potere di decidere, in modo vincolante per tutti i membri, le misure restrittive finalizzate a favorire il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale. Il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato

sul Funzionamento dell'Unione Europea prevedono che gli Stati membri assumano una posizione comune nell'interrompere o limitare le relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi; tali misure - che possono essere imposte nei confronti di stati sovrani, regimi, singoli terroristi o organizzazioni, soggetti produttori e commercianti di armi di distruzione di massa -, hanno lo scopo di:

- salvaguardare la sicurezza dell'Unione;
- preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale;
- promuovere la cooperazione internazionale;
- sviluppare e consolidare la democrazia, il rispetto della legge e dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La normativa di riferimento per la gestione degli embarghi e delle sanzioni è suddivisibile nelle seguenti categorie:

- risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;
- normativa europea;
- normativa primaria e secondaria nazionale;

La principale normativa emanata dall'**ONU** è riscontrabile all'interno delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi dell'articolo 41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, mediante la quale sono comminate misure restrittive relative a soggetti e/o paesi.

A **livello europeo**, i principali provvedimenti sono:

- Regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, che stabilisce il congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppo o entità che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo e soggetti dalle stese controllate;
- Regolamento (CE) 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (di cui all'allegato al medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani;
- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (*dual use*);
- Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2015/849;
- "Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE" del 4 maggio 2018;
- "Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive" del 4 maggio 2018;
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673.

Esistono, altresì, altre fonti originate dal contesto internazionale ed europeo che istituiscono un particolare regime di divieto di investire in determinati settori industriali o di importare/esportare da e verso determinati paesi, costantemente aggiornate.

L'Unione Europea può imporre misure restrittive di propria iniziativa, oppure anche al fine di attuare risoluzioni adottate del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, può rafforzare le sanzioni ONU, applicando ulteriori misure.

I provvedimenti sanzionatori sono mirati a politiche o attività specifiche, a mezzi per condurle e ai loro responsabili. Inoltre, l'UE compie ogni sforzo per minimizzare le conseguenze negative per la popolazione civile, per le attività o le persone sanzionate. Le sanzioni sono riesaminate a intervalli regolari e il Consiglio dell'UE decide se le stesse debbano essere rinnovate, modificate o revocate. Tutti gli atti giuridici concernenti i provvedimenti sanzionatori sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Le misure restrittive imposte possono colpire governi di paesi terzi, entità non statali (a esempio, società) o individui (persone, gruppi terroristici, singoli terroristi, ecc.). Per la maggior parte dei regimi sanzionatori, le misure sono rivolte a individui ed entità e consistono nel congelamento di beni e divieti di viaggio. L'UE può anche adottare misure settoriali, quali quelle economiche e finanziarie, o embarghi sulle armi (divieto di esporre merci figuranti nell'elenco delle forze armate dell'UE).

#### **Le sanzioni emanate dall'UE si applicano:**

- all'interno della giurisdizione (territorio) dell'Unione;
- ai cittadini dell'UE in qualsiasi luogo;
- alle società e alle organizzazioni costituite ai sensi del diritto unionale (di tutti gli Stati membri), comprese le succursali di società dell'UE situate in paesi terzi;
- a bordo degli aeromobili o navi sotto la giurisdizione degli Stati membri.

L'UE si astiene dall'adottare sanzioni con applicazione extraterritoriale<sup>2</sup>, in quanto in contrasto col diritto internazionale.

L'Unione Europea ha introdotto anche sanzioni cosiddette "tematiche" (non rivolte a specifici governi), quali:

- misure restrittive contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche;
- misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri;
- misure restrittive contro le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani;
- misure specifiche per la lotta al terrorismo.

A **livello nazionale**, la principale normativa sul tema è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, recante le norme in

---

<sup>2</sup> Un tipico esempio di sanzioni extraterritoriali sono quelle emanate dall'OFAC, inflitte dagli Stati Uniti alle "non US persons" (persone fisiche e giuridiche non statunitensi) che intrattengono rapporti commerciali con Paesi e persone colpite dalle sanzioni statunitensi.

tema di controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, di riordino e semplificazione della disciplina per le autorizzazioni all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali "proliferanti";
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio);
- Decreto legislativo 22 giugno, 2007, n. 109 (decreto antiterrorismo);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009, recante disposizioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Esistono, altresì, altre fonti originate dal contesto internazionale ed europeo che istituiscono un particolare regime di divieto di investire in determinati settori industriali o di importare/ esportare da e verso determinati paesi, costantemente aggiornate.

### 2.3. Stati Uniti d'America: sanzioni primarie e secondarie

Per quanto attiene al **regime normativo degli Stati Uniti d'America in materia di misure restrittive**, assume rilevanza la normativa contenuta - oltre che nel *US Patriot Act* - nei provvedimenti relativi alle sanzioni economiche e commerciali decise tempo per tempo dal Governo USA, tramite l'*Office of Foreign Asset Control* ("OFAC"), nell'ambito di scelte di politica estera e sicurezza nazionale.

Il sistema americano prevede sia sanzioni cosiddette "primarie", sia sanzioni "secondarie": le prime vengono applicate direttamente in quanto il soggetto giuridico o la componente di un determinato prodotto è legata alla giurisdizione statunitense; le seconde sono invece sanzioni che possono essere imposte a società non statunitensi che intrattengono determinate attività commerciali con il paese oggetto di restrizioni. Le sanzioni, così come gli embarghi, sono implementate e fatte rispettare dall'*Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro e hanno una componente extraterritoriale.

Le **sanzioni primarie** sono sanzioni imposte direttamente nei confronti di paesi, organizzazioni e/o individui che il Governo americano ritiene colpevoli di crimini internazionali o che lavorano contro gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Esse si applicano generalmente a tutte le transazioni che hanno un nesso con la giurisdizione degli Stati Uniti e devono essere rispettate da "*US persons*" ("persone statunitensi"), ovvero da cittadini statunitensi o residenti permanenti, entità organizzate negli Stati Uniti (comprese le filiali straniere) e chiunque si trovi negli Stati Uniti (incluse le filiali statunitensi di entità straniere e individui che si trovano fisicamente negli Stati Uniti). Alcuni programmi di sanzioni si applicano altresì alle filiali non statunitensi di persone statunitensi. Le sanzioni primarie riguardano anche le transazioni processate attraverso il sistema finanziario degli Stati Uniti, così come qualsiasi transazione in dollari USA. Nella pratica, persone

ed entità collegate agli USA devono quindi verificare che i loro clienti non figurino nella lista degli *Specially Designated Nationals* (SDN)<sup>3</sup>.

Le **sanzioni secondarie** si rivolgono specificamente a *"non-US persons"* ("persone non statunitensi") e sono volte a impedire a terzi di avere attività commerciali con paesi oggetto delle sanzioni americane. Più in generale, sono destinate a rafforzare gli effetti delle sanzioni primarie e a proteggere gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Esse hanno generalmente come obiettivo determinati settori economici (es. settore *oil & gas*) e/o transazioni con SDN del paese sanzionato. Le persone non statunitensi possono continuare a operare nei paesi oggetto di sanzioni secondarie, purché evitino le parti e i settori vietati. Tra le misure punitive per il mancato rispetto delle sanzioni secondarie figurano vari livelli di esclusione dal mercato statunitense, quali il divieto di "fare affari" con il paese o restrizioni di accesso al suo sistema finanziario. In concreto, il rischio principale per le persone che violano le sanzioni secondarie è di essere aggiunte alla lista SDN. Le banche che violano le disposizioni OFAC sostenendo attività finanziarie e/o commerciali oggetto di divieto possono ad esempio vedersi negare la possibilità di avere conti di corrispondenza e conti di passaggio e di negoziare valute in contropartita con dollari.

Le sanzioni possono essere globali (*"comprehensive"*) o selettive (*"targeted"*):

- le sanzioni globali proibiscono alle persone statunitensi di effettuare qualsiasi transazione in/con un territorio specifico, indipendentemente dal fatto che un SDN sia coinvolto o meno; in pratica, si tratta degli embarghi. Attualmente, i Paesi e regioni oggetto di sanzioni globali da parte USA sono: Corea del Nord, Cuba, Iran, Siria, nonché le regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk;
- le sanzioni selettive mirano invece a specifiche attività o ambiti.

## 2.4. Leggi statunitensi in materia di controllo delle esportazioni

Il processo di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti coinvolge due serie di regolamenti: le *International Traffic in Arms Regulations* (ITAR) e le *Export Administration Regulations* (EAR). Le regolamentazioni ITAR e EAR impongono requisiti di licenza per talune esportazioni e riesportazioni<sup>4</sup> e possono toccare anche prodotti esteri rispettivamente aziende estere.

La normativa **ITAR** è stata sviluppata sotto la giurisdizione del Dipartimento di Stato. L'autorità competente è il *Directorate of Defense Trade Controls* (DDTC). L'ITAR controlla gli articoli, i servizi e i dati tecnici designati come articoli per la difesa o servizi di difesa. Questi figurano nella *U.S. Munitions List* (USML) e necessitano di un'autorizzazione all'esportazione da parte del Dipartimento di Stato. Gli articoli per la difesa o i servizi di difesa statunitensi sono sempre soggetti all'ITAR, anche se sono stati incorporati in prodotti esteri

<sup>3</sup> OFAC pubblica un elenco di individui e società posseduti o controllati da, o che agiscono per o per conto di, paesi mirati. L'OFAC elenca anche individui, gruppi ed entità, come terroristi e trafficanti di stupefacenti, designati nell'ambito di programmi non specifici per paese. Nel complesso, tali individui e società sono chiamati "Specially Designated Nationals" o "SDN". I loro beni sono bloccati e in genere è vietato ai cittadini statunitensi trattare con loro.

<sup>4</sup> La spedizione di un prodotto EAR da un paese terzo a un altro paese estero o trasferimenti all'interno del paese estero.



Le *Export Administration Regulations* (**EAR**) regolamentano gli articoli e le tecnologie considerate a "duplice impiego", ossia adatti sia all'impiego nel settore civile sia a quello militare. L'autorità competente è il *Bureau of Industry and Security* (BIS) del Dipartimento del Commercio. Gli articoli toccati dall'EAR possono essere beni tangibili, quali a esempio armi ed esplosivi, oppure intangibili, quali *software*, tecnologie e dati.

Il controllo delle esportazioni riguarda i trasferimenti di taluni prodotti considerati di "valenza strategica", compresi i materiali di armamento e i prodotti aventi un possibile duplice uso (*dual use*) civile e militare. Le sanzioni economiche rappresentano uno strumento di politica estera cui le competenti autorità possono ricorrere.

Il quadro normativo è ulteriormente integrato dal fatto che gli Stati Uniti d'America hanno adottato, nel corso degli anni, una sempre più complessa normativa, sia di controllo delle esportazioni e sia di sanzioni economiche internazionali, sovente con valenza extra-territoriale. Al fine evitare l'abuso dei canali finanziari e commerciali per finalità illecite, e di promuovere la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera, gli Stati Uniti d'America hanno definito nel tempo un articolato sistema di sanzioni e di controlli sulle esportazioni, che può impattare, dal punto di vista legale, non solo a carico alle persone statunitensi ("US persons"), ma anche di aziende straniere che intrattengono *business* con giurisdizioni o persone sanzionate in violazione delle normative OFAC applicabili. Inoltre, le aziende al di fuori degli USA devono considerare come la loro attività possa coinvolgere normativa statunitense in tema di sanzioni e di controlli delle esportazioni. Mediante la nota **Department of Commerce, Department of the Treasury, and Department of Justice Tri-Seal Compliance Note: Obligations of foreign-based persons to comply with U.S. sanctions and export control laws**, il Governo statunitense illustra le modalità applicative delle normative in tema di sanzioni e di controllo sulle esportazioni riferibili a persone fisiche e giuridiche "**non statunitensi**", nonché i meccanismi di applicazione di cui dispone il Governo statunitense per ritenere responsabili della violazione di tali disposti normativi.

Il *Bureau of Industry and Security* (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti amministra e applica i controlli sulle esportazioni di prodotti *dual use* e di talune tipologie di munizioni attraverso l'*Export Administration Regulations* (EAR), emanato sulla base giuridica dell'*Export Control Reform Act* del 2018 (ECRA). Differentemente da quanto avviene, a esempio, nell'Unione Europea, dove le Autorità hanno competenza esclusivamente in materia di esportazioni dirette, le leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni estendono il proprio perimetro ai prodotti previsti all'interno dell'EAR in qualsiasi parte del mondo e anche alle persone straniere che li trattano. In breve, oltre all'esportazione iniziale, le prescrizioni si applicano a:

- riesportazioni, ovvero la spedizione di un prodotto EAR da un paese terzo a un altro paese estero o trasferimenti all'interno del paese estero;
- merci che incorporano una determinata percentuale di "contenuto statunitense" controllato (c.d. soglie *de minimis*);
- esportazione dall'estero, riesportazioni e trasferimenti all'interno del paese di determinati prodotti all'estero utilizzando *software*, tecnologia o attrezzature di produzione USA (soggetti quindi alla regola dei prodotti diretti esteri).



Il BIS applica le leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni indipendentemente dal luogo in cui si trova la parte contravveniente; chiunque sia coinvolto nella movimentazione di prodotti soggetti all'EAR deve attenersi alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni. In pratica, una controparte straniera che ha inserito nel proprio inventario commerciale un articolo fra quelli ricompresi nell'EAR - che richiederebbe la licenza per la vendita in un paese terzo se esportato direttamente dagli Stati Uniti - dovrà comunque ottenere tale autorizzazione alla riesportazione dal BIS prima di poterlo spedire.

L'EAR può essere anche applicata a società non USA che producono articoli contenenti a loro volta *software* di origine statunitense. Il fattore determinante l'applicabilità della normativa è il valore del contenuto controllato (a esempio, componentistica di origine USA) all'interno del bene; se il valore supera la soglia *de minimis* applicabile è soggetto all'EAR. Nella maggior parte dei casi, la soglia è del venticinque per cento complessivo del valore totale dell'articolo finito.

Inoltre, ai sensi dell'EAR, alcuni articoli prodotti all'estero e situati al di fuori degli USA, che sono prodotti utilizzando determinate tecnologie, *software*, o attrezzature controllate, sono soggetti alla normativa quando sono esportati all'estero, riesportati o trasferiti all'interno del paese a determinati parti indicate. In altre parole, gli articoli prodotti all'estero - anche se non rientrano nel flusso commerciale statunitense e nessuna soggetto statunitense vi è coinvolto -, possono essere soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti se soddisfano determinate condizioni<sup>5</sup>.

In chiusura alla nota *Department of Commerce, Department of the Treasury, and Department of Justice Tri-Seal Compliance Note: Obligations of foreign-based persons to comply with U.S. sanctions and export control laws*, le Autorità statunitensi sintetizzano una sorta di **vademecum**, utile per ridurre il rischio di incorrere in sanzioni come quelle precedentemente indicate.

Nello specifico, **i soggetti con sede non USA** devono assicurarsi di aver adottato solide misure finalizzate a garantire la conformità alla normativa statunitense in materia di controllo sulle esportazioni e, in particolare:

- un approccio alla conformità normativa *risk based*, sviluppando, implementando e aggiornando il programma di conformità alle sanzioni;
- stabilire solidi controlli e procedure interne per governare i pagamenti e il movimento delle merci che coinvolgano affiliate o altre controparti. Tali controlli possono aiutare a individuare collegamenti con persone o giurisdizioni sanzionate che potrebbero altrimenti essere di difficile individuazione, in ragione di complessi accordi di pagamento;
- assicurarsi che le informazioni in merito alla conoscenza del proprio cliente e dei dati di geolocalizzazione siano adeguatamente integrati nei protocolli di *screening* e che le informazioni siano aggiornate su base continuativa in logica *risk based* complessivo e alla classificazione del rischio specifico di ciascun cliente;
- intraprendere nell'immediatezza azioni di *remediation* nel momento in cui si evidenziano problemi legati alla conformità e individuare controlli compensativi fino a quando non sia possibile determinare la causa di debolezza.

---

<sup>5</sup> Ad esempio, nel maggio 2020 il BIS ha imposto l'obbligo di licenza ad Huawei, e alle sue filiali, su articoli che sono il prodotto diretto di determinati *software* o tecnologie di origine statunitense o prodotti da un impianto o da un'apparecchiatura principale di uno specifico impianto.

## 2.5. Misure restrittive SECO e UK

Le misure restrittive adottate dalla Segreteria di Stato dell'Economia elvetica (SECO) e dal Regno Unito sono sostanzialmente in linea con quelle adottate da ONU/Unione Europea e ne seguono le logiche e i principi generali. Le liste di designazione, in linea generale, sono pressoché coincidenti con quelle dell'UE.

## 3. RUOLI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI, DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI

### 3.1. Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS)

L'OFSS, ovvero il Consiglio di amministrazione, è responsabile della supervisione e del monitoraggio dei controlli interni e della *governance* in materia di prevenzione dei rischi di violazione delle misure restrittive.

L'OFSS approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il rischio di violazione delle misure restrittive a seguito dei programmi sanzionatori dell'ONU, dell'Unione Europea, degli USA (OFAC), della SECO e del Regno Unito.

In tale ambito, il Consiglio di amministrazione:

- approva una specifica *policy*, che illustra e motiva le scelte che la banca e il Gruppo intendono compiere sui vari profili rilevanti degli assetti organizzativi, delle procedure e di controllo interno;
- approva le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, organico e coordinato, funzionale alla rilevazione e alla gestione dei rischi derivanti dalla violazione delle misure restrittive;
- assicura un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi sociali e tra le funzioni di controllo, nonché un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli Organi aziendali accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;
- almeno due volte all'anno, esamina le relazioni dell'attività svolta dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e i controlli effettuati dalle funzioni competenti, nonché il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- assicura che eventuali anomalie o carenze riscontrate in esito ai controlli di secondo livello vengano immediatamente portate alla sua attenzione, adottando le conseguenti misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- deve essere informato dei risultati di ogni valutazione periodica circa l'esposizione ai rischi di violazione delle misure restrittive;
- monitora, per il tramite della struttura competente, l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle procedure alla luce dell'esposizione al rischio e di elusione delle misure

restrittive a cui la banca è esposta e, se del caso, individua le appropriate misure per garantire l'adozione di misure correttive;

- almeno una volta all'anno, valuta l'effettivo funzionamento della struttura posta a presidio della conformità alle misure restrittive, comprese le politiche, le procedure e i controlli interni, anche per quanto attiene all'adeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate.

In tema di Gruppo bancario, l'OFSS della Capogruppo deve:

- essere informato dei risultati di ogni valutazione periodica circa l'esposizione ai rischi di violazione delle misure restrittive effettuata dalle società controllate;
- monitorare, per il tramite del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle procedure alla luce dell'esposizione al rischio e di elusione delle misure restrittive a cui le società controllate sono esposte e, se del caso, individua le appropriate misure per garantire l'adozione di misure correttive.

L'OFSS può accedere direttamente - o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - e tempestivamente alle relazioni del responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e del servizio Revisione interna, alle conclusioni e osservazioni di eventuali revisori esterni in ambito di misure restrittive, nonché alle comunicazioni o rilievi delle Autorità competenti e alle eventuali misure o sanzioni imposte da queste ultime.

### **3.2. Organo con funzione di gestione (OFG)**

L'OFG, nella persona del Consigliere delegato:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo adottati per la prevenzione dei rischi di violazione delle misure restrittive approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli; a tal fine, esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle;
- cura la definizione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione dei rischi di violazione delle misure restrittive e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con le evidenze tratte dall'esercizio di autovalutazione di tali rischi;
- valida la "Policy in materia di rispetto delle misure restrittive internazionali, dell'Unione Europea e nazionali" sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne cura l'attuazione;
- definisce i flussi informativi che assicurino la conoscenza dei fattori di rischio di violazione delle misure restrittive a tutte le strutture della società coinvolte e agli organi di controllo;
- stabilisce strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale, in modo da rilevare eventuali anomalie nei comportamenti e nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali, garantendo altresì che le risorse umane e tecniche destinate siano adeguate e commisurate all'esposizione ai rischi.

Il Consigliere delegato agisce in collaborazione con il Comitato Controllo e rischi e riferisce al Consiglio di amministrazione, direttamente o tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, in merito alle iniziative e agli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e di governo del rischio di violazione delle misure restrittive.

In collaborazione con il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e il servizio Personale e modelli organizzativi, stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina in materia di misure restrittive con carattere di continuità e sistematicità.

Nell'ambito del Gruppo bancario, l'Organo con funzione di gestione della Capogruppo assicura che i compiti sopra indicati siano svolti anche a livello delle singole società controllate e che le politiche e le procedure siano allineate con quelle della Capogruppo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile.

### **3.3. Organo con funzioni di controllo (OFC)**

L'OFC, ovvero il Collegio sindacale, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo per la prevenzione dei rischi di violazione delle misure restrittive. In tale ambito, il Collegio sindacale:

- si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e dei necessari accertamenti;
- utilizza flussi informativi provenienti dagli altri Organi sociali, dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e da altre funzioni aziendali di controllo;
- analizza i motivi delle carenze, delle anomalie e delle irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- comunica senza ritardo alle Autorità competenti tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio nelle sue funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni previste in materia di misure restrittive.

### **3.4. Servizio Revisione interna**

In materia di prevenzione e contrasto dei rischi di violazione delle misure restrittive, il servizio Revisione interna ha il compito di verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale rispetto alla disciplina di riferimento, nonché quello di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

### **3.5. Servizio Antiriciclaggio di Gruppo**

Nell'ambito del servizio Antiriciclaggio di Gruppo:

1) l'ufficio AML di BPS ha il compito di:

- monitorare le normative di riferimento in materia di misure restrittive e i relativi aggiornamenti, valutandone gli impatti;
- mantenere aggiornata coerentemente la "tabella Paesi" interna;
- rilevare e condividere con il servizio Internazionale dati e informazioni in ordine a

soggetti o entità sottoposti a misure restrittive;

- mantenere aggiornata la normativa interna in materia;

2) l'ufficio AML di Gruppo ha il compito di:

- predisporre meccanismi di controllo interno in materia di rischi di violazione delle misure restrittive nell'ambito del Gruppo bancario e curarne il regolare aggiornamento.
- predisporre appositi flussi informativi in materia da/verso le controllate;
- valutare l'esposizione ai rischi in discorso;
- predisporre appositi flussi informativi agli Organi aziendali.

### 3.6. Servizio Controllo rischi

Con riferimento al presidio dei rischi di violazione di misure restrittive, il servizio Controllo rischi collabora con il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e il relativo responsabile:

- per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di violazione di misure restrittive, favorendo le sinergie con gli strumenti e i metodi propri dell'*operational risk management*;
- per integrare il modello di valutazione e gestione del rischio di non conformità nel *Risk Appetite Framework*;
- nell'analisi dei rischi connessi a nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione, anche con riferimento all'ingresso in nuove attività e nuovi mercati, sia su richiesta sia attraverso un processo strutturato di *clearing*, collaborando nell'identificazione dei rischi potenziali per la banca e per la clientela e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative.

### 3.7. Servizio Internazionale

Il servizio Internazionale, attraverso gli uffici Estero periferici è la struttura deputata alla gestione e al coordinamento del processo per quanto riguarda i controlli sulle transazioni da/verso l'estero. La *mission* del servizio è quella di sviluppare le relazioni internazionali della banca e gestire l'attività commerciale, finanziaria e di regolamento della clientela da e verso l'estero. Il servizio Internazionale è organizzato in vari uffici; in particolare, per quanto di specifico interesse relativamente ai controlli finalizzati al rispetto delle misure restrittive:

- ufficio Estero merci e servizi: gestisce l'operatività dei pagamenti in euro e in valuta, di soggetti residenti e non, di clientela *retail*, *corporate* e istituzionale; l'operatività di *Trade Finance* (lettere di credito, garanzie, *collection*, oro, ecc.);
- ufficio Estero Sondrio: fornisce supporto commerciale alle filiali delle aree territoriali della Banca non direttamente presidiate da un ufficio estero periferico (Area 1, Valtellina - Area 2, Trentino-Alto Adige - Area 10, Pavia-Cremona-Lodi-Emilia Romagna - Area 12, Valcamonica - Area 14, Veneto-Mantova-Friuli-Venezia Giulia - Area 15, Piemonte Valle d'Aosta) allo scopo di promuovere l'attività tipica del Servizio Internazionale (*Trade Finance*, Incassi/Pagamenti, attività con il Centro Cambi, Servizi per l'Internazionalizzazione).

L'ufficio Estero Merci e Servizi e l'ufficio Estero Sondrio sono le unità deputate a:

- assicurare la rispondenza dei processi operativi rispetto alle normative vigenti e il rispetto delle procedure operative previste;
- coordinare gli uffici Estero periferici e le dipendenze in materia di controlli relativi alle possibili violazioni delle misure restrittive.

Le modalità concrete di esecuzione dei controlli da parte degli uffici del servizio Internazionale sono disciplinate da apposita regolamentazione interna:

- *Politiche aziendali relative a regolamenti transfrontalieri con Paesi sottoposti a restrizioni internazionali*, approvate dal Consiglio di amministrazione in data 28 giugno 2024;
- *Manuale operativo attività Iran*;
- *Manuale operativo attività con Paesi a restrizione beni e con Paesi a fiscalità privilegiata*.

## 4. PRESIDI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE

### 4.1. Linee generali

Banca Popolare di Sondrio ha definito i propri assetti - organizzativi e procedurali - attinenti alle misure restrittive sulla base di regole di controllo e sistemi di monitoraggio finalizzati a garantire il rispetto delle normative vigenti. I principi guida che regolano il processo sono di seguito rappresentati.

#### Corretta attribuzione delle responsabilità:

- l'incarico di monitoraggio normativo, di valutazione dell'esposizione ai rischi e circa l'efficacia dei controlli in tale ambito è attribuito al servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
- l'incarico di sovrintendere ai controlli nell'ambito delle transazioni da/verso l'estero è attribuito al servizio Internazionale;
- l'incarico di effettuare le valutazioni sui nominativi/entità e di raccolta dalla clientela di tutta la documentazione necessaria per l'attività di *due diligence* è attribuito alle singole unità operative che gestiscono il rapporto col cliente;
- è definita un'architettura delle funzioni di controllo, coordinata nelle sue componenti, coerente con l'articolazione e la complessità del *business* e con la tipologia dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela;
- sono definiti presidi organizzativi chiaramente individuati, una specifica regolamentazione interna e l'adozione di dedicate procedure interne di controllo;
- è assicurata la definizione dei ruoli e delle responsabilità, mediante regole intese a garantire l'osservanza degli obblighi normativi, individuando le figure preposte alla gestione delle attività e dei processi rilevanti;
- sono definiti appositi iter autorizzativi e presidi di controllo rafforzati, commisurati al maggior rischio, opportunamente differenti rispetto alle unità operative (servizio

Internazionale, uffici Estero periferici, dipendenze).

Tracciabilità delle informazioni:

- al fine di permettere la pronta ricostruzione del processo di *accountability*, le strutture aziendali provvedono alla conservazione, anche in modalità elettronica, della documentazione riguardante l'attività di *due diligence* svolta;
- nell'ambito degli applicativi informatici a supporto del processo, è assicurata la memorizzazione, la storicizzazione e l'automatica archiviazione delle evidenze riguardanti il processo.

Formazione e responsabilizzazione del personale:

- il personale coinvolto a vario titolo nel processo – in particolar modo le unità operative – è tenuto ad attenersi ai principi e alle linee guida tempo per tempo emanate dalla banca;
- la banca cura l'erogazione di sessioni formative in materia di corretto rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di misure restrittive, affinché il personale acquisisca e mantenga nel tempo adeguate conoscenze e sia in grado di utilizzare correttamente strumenti e procedure finalizzati alla gestione dei rischi di violazione delle stesse;
- l'attività di formazione del personale riveste carattere di sistematicità, tenendo conto dell'evoluzione delle normative di riferimento e dell'evoluzione dell'attività della banca.

Tutto ciò premesso, in considerazione della crescente rilevanza assunta dalla lotta al terrorismo internazionale, ai programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa e al commercio di prodotti e tecnologie a duplice uso, la banca ha adottato procedure interne di controllo in grado di individuare quei clienti o quelle transazioni che presentino un elevato rischio di coinvolgimento in attività, di natura commerciale o finanziaria, poste in essere dalla clientela in violazione di provvedimenti restrittivi adottati dalla comunità internazionale nei confronti di determinati paesi, persone fisiche e giuridiche, entità o organizzazioni.

Tali controlli, complementari a quelli svolti in fase di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, hanno per oggetto:

- a) i nominativi (persone fisiche e giuridiche);
- b) i paesi;
- c) le transazioni.

I controlli sono effettuati attraverso una specifica soluzione informatica di *screening*, denominata "Layer di Rete", sviluppata internamente e alimentata con liste esterne (*Refinitiv*).

Le liste dei soggetti designati vengono aggiornate dalla banca due volte al giorno.

La procedura assicura la memorizzazione, la storicizzazione e l'automatica archiviazione delle evidenze riguardanti il processo di controllo.

Nelle specifiche circostanze indicate dalle norme nazionali e comunitarie sono ottemperati gli adempimenti di congelamento dei fondi e delle risorse economiche spettanti alle persone o entità interessate dalle misure restrittive, compreso il divieto di mettere a loro disposizione



capitali o risorse economiche. Al contempo, sono altresì attivate le procedure di notifica, comunicazione o richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità nazionali.

#### 4.2. Controlli sui nominativi

I controlli sui nominativi sono di due tipologie, come di seguito illustrate.

- 1) All'atto del censimento nell'Anagrafe della banca, tutti i soggetti (anche i clienti occasionali) sono sottoposti a *screening* preventivo per verificare l'eventuale presenza del nominativo (persona fisica o giuridica) in liste di misure restrittive. Tale verifica è in capo all'unità operativa che effettua il censimento (filiale, servizio Internazionale o ufficio della sede centrale).

La verifica effettuata ha validità per tre anni, dopodiché cessa automaticamente e l'operatore dovrà rinnovarla alla prima occasione utile (es. in occasione della raccolta di un questionario di adeguata verifica ai fini AML; apertura di nuovi rapporti, ecc.).

Quotidianamente, sono sottoposti a ulteriore verifica *ex post* (verifica effettuata dall'ufficio AML di BPS):

- tutti i soggetti censiti il giorno precedente;
- tutti i soggetti per i quali è stata effettuata una variazione anagrafica il giorno precedente;
- tutti i soggetti per i quali è stato effettuato un collegamento (es. rappresentante legale, titolare effettivo, procuratore) il giorno precedente.

In caso di corrispondenza con soggetti presenti in liste, si procede all'eventuale congelamento dei fondi (ove previsto dalle misure restrittive UE) o, in caso di nuovi censimenti, è inibita l'apertura di rapporti/esecuzione di operazioni.

- 2) Lo *screening* viene effettuato altresì relativamente ai nominativi delle controparti nei trasferimenti di fondi, allo scopo di accertare che la clientela non operi con soggetti destinatari di misure restrittive, comportanti l'obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, ovvero l'applicazione di misure restrittive di diversa natura.

Tali controlli sono svolti "*on line*". In caso di sospetta corrispondenza, la transazione è sospesa fino al termine della verifica. In caso di falso positivo, la transazione potrà essere eseguita; in caso di effettiva corrispondenza, invece, si procederà al blocco dell'operazione e all'eventuale congelamento dei fondi (ove previsto dalle misure restrittive UE).

In deroga ai controlli "*on line*", si applica in ogni caso quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, in materia di bonifici istantanei in euro.

Competente per tali verifiche è il servizio Internazionale per quanto riguarda le transazioni da/verso l'estero; l'ufficio Monetica e sistemi di pagamento per quanto riguarda le transazioni Italia.



Per entrambe le tipologie di controllo, la procedura assicura la memorizzazione, la storicizzazione e l'automatica archiviazione delle evidenze riguardanti i processi di controllo.

#### 4.3. Controlli sui Paesi

I controlli si applicano alle transazioni da e verso paesi:

- a) indicati da Organismi internazionali (GAFI, Unione Europea) come esposti a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato;
- b) valutati da Organismi internazionali (OCSE, Unione Europea) come a fiscalità privilegiata o non cooperativi nello scambio di informazioni in materia fiscale;
- c) destinatari di embarghi internazionali (OFAC, Unione Europea, ONU), per carenze nel contrasto all'attività terroristica o violazione dei diritti umani fondamentali.

Tali controlli vengono effettuati tramite la procedura "Layer di rete", che automaticamente pone le transazioni in "stato di sospeso" fino al termine delle attività di *due diligence* previste per ciascuna casistica. Le tipologie di blocco sono preventivamente impostate sulla base della "tabella Paesi", elaborata e costantemente aggiornata dall'ufficio AML di BPS.

L'attività di valutazione ed eventuale sblocco delle transazioni è di competenza del servizio Internazionale, in collaborazione con la dipendenza di riferimento del cliente, che dovrà effettuare l'attività di *due diligence*, richiedendo al cliente l'eventuale documentazione necessaria.

Le modalità concrete di esecuzione dei controlli sono disciplinate dall'apposita regolamentazione citata al paragrafo 3.7.

La procedura assicura la memorizzazione, la storicizzazione e l'automatica archiviazione delle evidenze riguardanti i processi di controllo.

#### 4.4. Controlli sulle transazioni

I controlli sulle transazioni riguardano tutti i trasferimenti di fondi effettuati dalla clientela e gli eventuali beni e servizi sottostanti agli stessi, per verificare che non siano stati violati provvedimenti di embargo o analoghe restrizioni di natura commerciale (a esempio, divieti o limitazioni all'*import/export* di merci, beni e tecnologie a duplice uso) o finanziaria (a esempio, divieti o restrizioni all'accesso ai servizi finanziari, agli investimenti o alle transazioni di capitali).

Tali controlli vengono effettuati tramite la procedura "Layer di rete", che sospende le transazioni fino al termine delle attività di *due diligence* previste per ciascuna tipologia di casistica. Le tipologie di blocco sono impostate sulla base della "Tabella Paesi" elaborata e costantemente aggiornata dall'ufficio AML di BPS.

L'attività di valutazione ed eventuale sblocco delle transazioni da/verso l'estero è di competenza del servizio Internazionale, in collaborazione con la dipendenza di riferimento del cliente, che dovrà effettuare l'attività di *due diligence*, richiedendo al cliente l'eventuale documentazione necessaria.

Le modalità concrete di esecuzione dei controlli sono disciplinate dall'apposita regolamentazione citata al paragrafo 3.7.

La procedura assicura la memorizzazione, la storicizzazione e l'automatica archiviazione delle evidenze riguardanti i processi di controllo.

## 5. ESPOSIZIONE AI RISCHI DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE

### 5.1. Valutazione dei fattori di rischio di violazione di misure restrittive

Tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della gamma e della tipologia dei servizi prestati, la banca è esposta a un rischio di violazione delle misure restrittive, che viene valutato e costantemente monitorato dall'ufficio AML di Gruppo, anche tramite la conduzione dell'esercizio di *risk assessment*, al fine di mantenere un assetto organizzativo, procedurale e di controllo, nonché sistemi informativi adeguati a garantire l'osservanza delle norme in materia.

Ai fini della valutazione dell'esposizione ai rischi di violazione di misure restrittive, la banca deve identificare e valutare:

- i regimi di misure restrittive applicabili;
- la probabilità di violazione ed elusione delle misure restrittive;
- l'impatto di eventuali violazioni;
- i seguenti fattori di rischio:
  - a) rischio geografico:
    - i. dove la banca svolge la propria attività, ossia le giurisdizioni e i territori in cui è stabilita o opera;
    - ii. la misura in cui tali giurisdizioni e territori sono esposti a misure restrittive o sono notoriamente utilizzati per aggirare le misure restrittive;
    - iii. origine e destinazione delle transazioni;
  - b) rischio relativo ai clienti, tra cui:
    - i. collegamenti dei clienti, e se del caso, dei loro titolari effettivi e azionisti, con paesi per i quali sono in vigore misure restrittive, o che sono notoriamente utilizzati per aggirare le misure restrittive;
    - ii. il numero dei clienti, e la complessità di tali clienti, ad esempio ai fini dell'identificazione del titolare effettivo (strutture complesse, opache, ecc.);
    - iii. attività svolta dai clienti e relativa complessità, compresi eventuali legami con industrie o settori che possono essere soggetti a misure restrittive o altre misure economiche, nonché la frequenza e i tipi di transazioni;

c) rischio relativo ai prodotti e servizi, tra cui:

- i. la natura dei prodotti e servizi offerti dalla banca;
- ii. la misura in cui la fornitura di questi prodotti e servizi espone la banca al rischio di violazione delle misure restrittive e di elusione delle stesse;

d) il rischio relativo al canale di vendita, compreso il fatto che l'utilizzo di intermediari, agenti, terze parti, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di consegna crei vulnerabilità, anche:

- i. limitando la visibilità che la banca ha delle parti coinvolte;
- ii. rendendo la banca dipendente da processi di *screening* di terzi;
- iii. aumentando l'esposizione ai rischi geografici, perché opera o ha sede in paesi per i quali sono in vigore misure restrittive o noti per essere utilizzati per aggirare le sanzioni restrittive.

Per quanto attiene in particolare ai fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, la banca valuta:

- 1) la presenza di sanzioni finanziarie, embarghi o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati da ONU, Unione Europea, dal Dipartimento del Tesoro USA (cosiddette "sanzioni OFAC"), da SECO (Segreteria di Stato dell'Economia - Svizzera) e dal Regno Unito (UK);
- 2) l'eventuale inserimento in liste di paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, elaborate da fonti autorevoli ("*black list*" del GAFI; lista della Commissione europea dei paesi terzi ad alto rischio);
- 3) la robustezza dei presidi antiriciclaggio in essere, come risultanti dai rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI (cosiddetti MER - *Mutual Evaluation Reports* - e relativi rapporti di *follow up*).

La banca basa la propria valutazione dei rischi su:

- informazioni ottenute nell'ambito dell'applicazione di adeguata verifica della clientela ai fini AML/CFT;
- informazioni provenienti da Organismi internazionali, Governi e Autorità nazionali competenti, comprese quelle di vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo;
- informazioni provenienti da fonti aperte affidabili, come i resoconti di mezzi di comunicazione ritenuti attendibili;
- informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e affidabili;
- analisi delle segnalazioni di misure restrittive precedenti - corrispondenze effettive e falsi positivi - per identificare le situazioni in cui è più probabile che si verifichino corrispondenze.

## 5.2. Valutazione dell'efficacia dei processi e delle procedure

I processi, le procedure e i controlli per l'attuazione delle misure restrittive possono considerarsi efficaci ed efficienti ove consentano alla banca di attuare pienamente e correttamente le misure restrittive. A tal proposito, in linea con le disposizioni di cui alla sezione 4.4 delle Linee guida sulle politiche interne, le procedure e i controlli atti a garantire l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione Europea e nazionali ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113, sono previsti:

- processi per garantire che la banca disponga di tutte le informazioni aggiornate sulle misure applicabili;
- processi per aggiornare gli elenchi dei regimi di misure restrittive applicabili non appena pubblicati;
- processi per garantire che la valutazione dell'esposizione alle misure restrittive sia pertinente e aggiornata;
- processi per garantire che le politiche, le procedure e i controlli siano commisurati alla valutazione dell'esposizione alle misure restrittive e che tutte le aree dispongano delle risorse necessarie per garantire la conformità;
- processi per garantire che le politiche, le procedure relative alle misure restrittive siano regolarmente riesaminate, modificate e aggiornate quando e dove necessario, che siano attuate in modo efficace e che funzionino come previsto, e che si adottino immediatamente misure correttive nel caso in cui vengano identificate delle carenze;
- procedure per indagare rapidamente tutte le potenziali corrispondenze; in caso di riscontri positivi, procedure per le azioni di *follow up*, tra cui la sospensione immediata, il congelamento e la segnalazione alle Autorità competenti una volta che il sistema di *screening* generi un avviso di possibile corrispondenza;
- un'organizzazione interna documentata, che definisca chiaramente i compiti e le responsabilità in relazione alle misure restrittive, anche in caso di esternalizzazione.

## 5.3. Formazione del Personale

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo presuppone un'adeguata conoscenza degli obblighi e delle responsabilità che possono derivare dal mancato adempimento della normativa in materia. Da ciò discende la necessità di idonee misure di addestramento e formazione continuativa di tutto il personale, con programmi che tengano conto delle evoluzioni della normativa nazionale e internazionale e dell'autoregolamentazione interna (regolamenti, manuali, procedure, circolari, ecc.).

A tal fine, la banca organizza programmi di formazione e addestramento del personale e garantisce la diffusione di una cultura aziendale improntata al rispetto della normativa in materia di misure restrittive.

Il Consigliere delegato stabilisce annualmente, in collaborazione con il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e il servizio Personale e modelli organizzativi, i programmi di addestramento e formazione del personale sulla normativa in materia, con carattere di continuità e sistematicità.

In particolare, tali programmi di formazione, assicurano che il Personale:

- sia consapevole delle misure restrittive applicabili;
- sia consapevole dell'esito della valutazione dell'esposizione ai rischi;
- sia consapevole delle politiche, procedure e controlli per conformarsi alle misure restrittive.

#### 5.4. Sanzioni

Le violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea comportano, in base al Decreto legislativo 109/2007, le seguenti sanzioni:

D.Lgs. 109/2007	Condotta sanzionata	Sanzione in vigore
Art. 13 comma 3	Qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del presente decreto, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorità competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.	sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro
Art. 13 comma 1	I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.  Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.  È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.  È vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro
Art. 13 comma 2	I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.  I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.  Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della	sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro

	Guardia di finanza.	
Art. 13-bis		<p>Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.</p> <p>Ferma la discrezionalità dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.</p>

## 6. AUTOVALUTAZIONE SULL'ESPOSIZIONE ALLE MISURE RESTRITTIVE - RISK ASSESSMENT S/E (Sanzioni/Embarghi)

L'ufficio AML di Gruppo effettua, con cadenza almeno semestrale, un'autovalutazione circa la propria esposizione ai rischi di violazione delle misure restrittive.

La valutazione deve essere aggiornata nelle seguenti situazioni:

- quando intervengano modifiche significative alla normativa in materia di misure restrittive (a esempio, l'inclusione di un nuovo regime di misure restrittive o l'aggiunta di nuove misure alle preesistenti);
- prima di offrire nuovi prodotti, servizi, o canali di distribuzione, modificare il *target market* della clientela o entrare in nuove aree geografiche;
- quando intervengano cambiamenti significativi del profilo di rischio di attività dell'istituto, della base clienti, dell'organizzazione o struttura aziendale;
- quando siano individuati casi di violazione o elusione delle misure restrittive, che rivelino l'inadeguatezza della valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
- quando si verifichino carenze nella valutazione dell'esposizione alle misure restrittive esistenti, individuate dalla banca stessa o dalle Autorità competenti.

Il modello di *risk assessment* S/E (Sanzioni/Embarghi) è stato sviluppato partendo dal modello già in uso per la valutazione dei rischi AML/CTF e ne condivide l'impianto complessivo per la determinazione del rischio residuo.

In particolare, l'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia **che comprende le seguenti macro-attività:**

- 1) *identificazione del rischio inerente*: identificazione dei rischi attuali e potenziali di violazione delle misure restrittive cui la banca è esposta;
- 2) *analisi delle vulnerabilità*: analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati, al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- 3) *determinazione del rischio residuo*: valutazione del livello di rischio cui è esposta la banca in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- 4) *azioni di rimedio*: analisi degli appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di violazione delle misure restrittive.

La metodologia è integrata con un nuovo specifico questionario per la valutazione dell'efficacia dei controlli (vulnerabilità dei controlli), prevedendo specifiche sezioni per il rischio Sanzioni/Embarghi. La determinazione del rischio residuo rimane invariata, consistendo nella sommatoria del rischio inerente e delle vulnerabilità dei controlli.

Di seguito vengono dettagliate le singole attività di cui si compone il *self assessment* S/E.

## 6.1. Identificazione del rischio inerente S/E

Preventivamente, viene individuato il perimetro di pertinenza del *risk assessment* S/E, attraverso la segmentazione della tipologia di clientela e dei prodotti collocati da Banca Popolare di Sondrio, al fine di selezionare quelli che devono essere inclusi nella valutazione, in quanto potenzialmente esposti a rischi di violazione di misure restrittive:

Prodotto (Line of Business - LoB)	Clientela	Razionale per l'inclusione
Incassi e pagamenti - Bonifici	PMI	Operatività segmento imprese compatibile con l'esposizione a rischi S/E
Incassi e pagamenti - Bonifici stesso intermediario e giroconti	Corporate	
Incassi e pagamenti - Rimesse e Crediti documentari	Altre Imprese	
Servizi Finanziari - Operatività in titoli	Banche e Intermediari finanziari	Operatività segmento banche compatibili con l'esposizione ai rischi S/E
	Istituzioni non lucrative	Operatività segmento istituzioni religiose compatibile con l'esposizione ai rischi S/E
	Privati	Operatività del segmento inclusa in considerazione della rilevanza delle transazioni esposte ai rischi S/E

Vengono quindi identificati dei fattori di rischio specifici per il rischio S/E:

Driver di rischio generale	Adeguamento per rischio S/E
Clienti alto rischio	Clienti nella fascia di rischio alto
Paese estero cliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenza cliente in un paese soggetto a S/E</li> <li>- Residenza cliente in un paese al confine di un paese soggetto a S/E</li> <li>- Residenza cliente in un paese a sostegno<sup>6</sup> di un paese soggetto a S/E</li> </ul>
Paese estero controparte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenza controparte/intermediario in un paese soggetto a S&amp;E</li> <li>- Residenza controparte/intermediario al confine di un paese soggetto a S&amp;E</li> <li>- Residenza controparte/intermediario in paese a sostegno di un paese soggetto a S&amp;E</li> </ul>
Rapporti di corrispondenza Paesi extra SEE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti di corrispondenza con intermediari in paesi soggetti a S&amp;E</li> <li>- Rapporti di corrispondenza con intermediari in paesi al confine con uno soggetto a S&amp;E</li> </ul>
Operatività in contante	Operatività effettuata in contante

<sup>6</sup> Basato su significatività dei rapporti commerciali tra i Paesi (fonte: *World Bank*).



## 6.2. Analisi delle vulnerabilità

La seconda fase del processo di *risk assessment* S/E prevede l'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati, al fine di individuare eventuali vulnerabilità.

In questo ambito, la metodologia è stata integrata con un apposito questionario per la valutazione di vulnerabilità dei controlli, che prevede elementi specifici per il rischio S/E.

Una volta compilato, per ciascuna domanda si procede all'identificazione delle risposte positive (cioè, quelle che testimoniano l'efficacia del presidio in essere) e viene attribuito alle stesse uno "score", che viene poi aggregato, in termini qualitativi e quantitativi, al fine di determinare un punteggio complessivo, che misura la vulnerabilità dei controlli. L'indicatore sintetico di vulnerabilità dei controlli è dato dalla media semplice degli "score" di vulnerabilità calcolati per ciascuna sezione del questionario.

## 6.3. Determinazione del rischio residuo S/E

La terza fase consiste nella determinazione del livello di rischio residuo cui è esposta la banca, in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione precedentemente valutati.

Per ogni linea di business (LoB), il rischio residuo viene calcolato come media semplice tra lo "score" sul rischio inerente e quello sulla vulnerabilità dei controlli.

## 6.4. Azioni di rimedio

Una volta conclusa l'autovalutazione, sulla base degli esiti ottenuti il servizio Antiriciclaggio di Gruppo procede all'analisi degli appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di violazione delle misure restrittive.

## 6.5. Sintesi processo di risk assessment S/E

### 1) Identificazione del rischio inerente:

- I. input dei dati - inserimento all'interno del *tool* dei necessari dati aggiornati;
- II. valutazione dei sub-risk driver - attribuzione del livello di rischio ai diversi sub-driver per ciascuna linea di *business* (LoB) considerando sia il numero delle operazioni sia i relativi importi;
- III. aggregazione dei sub-risk driver - aggregazione dei livelli di rischio per ogni *sub-risk driver* in uno score di rischio associato a ciascun *risk driver*;
- IV. valutazione risk driver - aggregazione dei giudizi di rischio<sup>7</sup> attribuiti ai diversi *risk driver* in un'unica valutazione;

---

<sup>7</sup> Giudizi di rischio relativi al numero e all'importo delle transazioni esposte a ciascun *risk driver*.

V. calcolo rischio inerente - definizione indicatore sintetico di rischio inerente.

2) **Valutazione delle vulnerabilità dei controlli** - dato dalla media semplice dei risultati di vulnerabilità calcolati per ciascuna sezione del Questionario:

- I. compilazione del Questionario - compilazione dello specifico Questionario e inserimento delle risposte all'interno del modello;
- II. scoring delle domande qualitative per ogni sezione del Questionario - per ogni domanda proposta, identificazione della risposta «positiva» e identificazione dello score «massimo»; attribuzione score. Successivamente, aggregazione delle domande e modulazione in una scala a quattro valori; conversione dell'efficacia dei presidi in vulnerabilità dei presidi e determinazione dello score complessivo;
- III. scoring delle domande quantitative per ogni sezione del Questionario - per ogni domanda, sono preventivamente definite le soglie e il relativo score, attribuito il peso e, infine, determinato lo score complessivo;
- IV. aggregazione delle domande di ogni sezione del Questionario - aggregazione degli score di attribuita a ciascuna tipologia di domande (qualitative e quantitative);
- V. aggregazione delle sezioni del Questionario - aggregazione dei risultati delle diverse sezioni del Questionario in una metrica di sintesi per la valutazione delle vulnerabilità dei controlli.

3) **Valutazione del rischio residuo**: per ogni linea di *business* (LoB), il rischio residuo viene calcolato come media semplice<sup>8</sup> tra lo score del rischio inerente e quello in esito alla vulnerabilità dei controlli.

4) **Azioni di rimedio**: all'analisi degli appropriati interventi correttivi a fronte dei risultati del *risk assessment* S/E.

---

<sup>8</sup> Arrotondamento per eccesso.

## 7. FLUSSI INFORMATIVI

FLUSSO INFORMATIVO	MITTENTE	MODALITA'	DESTINATARIO	PERIODICITA'
1. Risk-assessment S/E	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di amministrazione</li> <li>Comitato Controllo e rischi</li> <li>Collegio sindacale</li> <li>Servizio Revisione interna</li> <li>Chief Risk Officer</li> </ul>	Annuale
2. Risk-assessment S/E intermedio	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di amministrazione</li> <li>Comitato Controllo e rischi</li> <li>Collegio sindacale</li> <li>Servizio Revisione interna</li> <li>Chief Risk Officer</li> </ul>	Semestrale
3. Segnalazioni di violazioni o carenze rilevanti riscontrate in materia di violazione delle misure restrittive	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di amministrazione</li> <li>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS</li> <li>Comitato Controllo e rischi</li> <li>Collegio sindacale</li> <li>Organismo di vigilanza</li> <li>Revisione Interna</li> </ul>	A evento
4. Valutazione dei rischi S/E connessi all'introduzione di nuovi prodotti e servizi, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consigliere delegato</li> </ul>	A evento

FLUSSO INFORMATIVO	MITTENTE	DESTINATARIO	PERIODICITA'
1. Risk-assessment S/E	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizio Antiriciclaggio di Gruppo</li> <li>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo</li> </ul>	Annuale
2. Risk-assessment S/E intermedio	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizio Antiriciclaggio di Gruppo</li> <li>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo</li> </ul>	Semestrale
3. Indicatori di rischio S/E stabiliti dal servizio Antiriciclaggio di gruppo	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizio Antiriciclaggio di Gruppo</li> <li>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo</li> </ul>	Mensile
4. Segnalazione anomalie, violazioni o carenze rilevanti riscontrate	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizio Antiriciclaggio di Gruppo</li> <li>Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo</li> </ul>	A evento